Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 771

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ALFANO)

di concerto con il Ministro dell'interno (MINNITI)

con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

(*V. Stampato Camera n.* **344**)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 agosto 2018

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 agosto 2018

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; *b)* Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015

TIPOGRAFIA DEL SENATO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018;

b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 15.238 annui a decorrere dal-

l'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 15.212 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 22, pari a euro 5.650 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO
DI
ESTRADIZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLO STATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti, di seguito denominati le **"Parti"**

Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i loro due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

Ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di estradare

Ciascuna Parte, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.

Articolo 2

Reati che danno luogo all'estradizione

1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione è concessa quando:
   a) la domanda di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno un (1) anno;
   b) la domanda di estradizione è formulata per eseguire una sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei (6) mesi.
2. Nel determinare se, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, non rileva la diversa qualificazione o denominazione giuridica.
3. Per reati in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambi, l'estradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge della Parte richiedente.
4. L'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della domanda è stato commesso fuori dal territorio della Parte richiedente, purché la legge della Parte richiesta autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
5. Se la domanda di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Parte richiesta può concedere l'estradizione per tutti quei reati.

Articolo 3

Motivi di rifiuto obbligatori

L'estradizione non è concessa se:

a) il reato per il quale è domandata è un reato di natura politica. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Trattato, i seguenti reati non sono considerati reati politici:

   i. per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti: aggressione contro il Presidente dello Stato o del suo vice o contro il Capo del governo o un suo familiare, o contro un componente del Consiglio Supremo o un suo familiare;

   ii. per la Repubblica italiana: omicidio o ogni altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o un suo familiare;

   iii. i reati di terrorismo;

   iv. ogni altro reato non considerato reato politico da trattati, convenzioni o accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono parte;

b) la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione è avanzata al fine di indagare, perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

c) il reato per il quale è domandata l'estradizione potrebbe essere punito dalla Parte richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte richiesta;

d) quando il reato per il quale è domandata l'estradizione è punibile con la pena di morte secondo la legge della Parte richiedente e non è punibile con la pena di morte secondo la legge della Parte richiesta, la Parte richiesta rifiuta di concedere l'estradizione, salvi i casi in cui la pena capitale non è inflitta nei confronti della persona richiesta ovvero, se è inflitta, la Parte richiedente assume l'impegno di non darvi esecuzione. Se la Parte richiedente accetta l'estradizione alle condizioni indicate dal presente paragrafo, essa è tenuta ad ottemperarvi;

e) la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che, nella Parte richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta, o sarebbe sottoposta, a tortura o ad un trattamento crudele, inumano, degradante, ovvero ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali di difesa;

f) la sentenza della Parte richiedente è stata emessa in contumacia e il condannato non è stato sufficientemente informato del processo o non ha avuto la possibilità di

organizzare la sua difesa e non ha avuto, o non avrà, la possibilità di un nuovo processo in sua presenza;

g) per il reato oggetto della domanda di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti della Parte richiesta;

h) il reato oggetto della domanda di estradizione si è prescritto ovvero la pena si è estinta per effetto del decorso del tempo ai sensi della legge della Parte richiedente o di quella della Parte richiesta;

i) il reato oggetto della domanda di estradizione costituisce un reato esclusivamente militare secondo la legge della Parte richiesta;

j) la Parte richiesta ha concesso asilo politico alla persona richiesta;

k) la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione potrebbe compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri suoi interessi essenziali ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali del suo diritto interno.

Articolo 4

Motivi di rifiuto facoltativi

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

a) il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione della Parte richiesta in conformità al suo diritto interno e la persona richiesta è sottoposta, o sarà sottoposta, a procedimento penale dalle Autorità competenti di tale Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;

b) la Parte richiesta, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario alla luce dell'età e delle condizioni di salute.

Articolo 5

Estradizione del cittadino

1. Ciascuna Parte può estradare i suoi cittadini all'altra Parte secondo quanto consentito dal suo diritto interno.

2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie autorità competenti al fine di instaurare un procedimento penale conformemente alla propria legge interna. A tale scopo, la Parte richiedente fornisce alla Parte richiesta documenti e prove relativi al procedimento. La Parte richiedente, se lo domanda, è informata riguardo a ogni attività svolta in tale contesto.

Articolo 6

Autorità centrali

1. Ciascuna parte designa un'Autorità centrale ai fini del attuazione del presente Trattato.
2. Le Autorità centrali sono rispettivamente:
   - per la Repubblica italiana, l'Autorità centrale è il Ministero della giustizia.
   - per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti, l'Autorità centrale è il Ministero della giustizia;
3. Se una Parte cambia la propria Autorità centrale, comunica tale cambiamento all'altra Parte per iscritto e per via diplomatica.

Articolo 7

Presentazione della domanda di estradizione

1. La domanda di estradizione è formulata per iscritto, è inviata per via diplomatica dall'Autorità centrale di una Parte a quella dell'altra Parte e contiene i seguenti documenti e le seguenti informazioni:
   a) il nome dell'autorità richiedente;
   b) il nome completo della persona della quale è chiesta l'estradizione, informazioni precise sulla sua cittadinanza, luogo di residenza o ubicazione e la descrizione, se disponibile, del suo aspetto con fotografie, impronte digitali ed altri particolari che consentono di cercarla e identificarla;
   c) un'esposizione dei fatti della causa posta a fondamento della domanda di estradizione, specificando con la maggior precisione possibile il tempo e il luogo del fatto perseguibile penalmente, nonché le imputazioni che descrivono il reato;

d) una copia certificata del testo delle disposizioni di legge che qualificano il fatto commesso come reato e che contengono informazioni sulle eventuali pene previste per chi lo commette;

e) una copia certificata del testo delle disposizioni di legge sulla prescrizione prevista;

f) una copia dell'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall'autorità competente della Parte richiedente in caso di domanda di estradizione ai fini dell'esercizio dell'azione penale;

g) una copia della sentenza di condanna e dell'ordine di esecuzione che indichi la pena inflitta e la pena residua da scontare.

2. Se la domanda di estradizione è presentata ai fini dell'esecuzione di una condanna emessa in contumacia nella Parte richiedente, la Parte richiedente garantisce il diritto alla rinnovazione del giudizio in conformità alla legge applicabile;

3. I documenti per le finalità del presente Trattato sono redatti nella lingua della Parte richiedente e sono accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese.

4. Le domande di estradizione e i documenti ad esse allegati, nonché i documenti forniti in risposta a tali domande e le relative traduzioni che recano l'attestazione o il timbro dell'autorità competente o dell'Autorità centrale della Parte trasmittente, non richiedono altra forma di legalizzazione o autentica.

Articolo 8

Informazioni supplementari

1. Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima Parte può richiedere di fornire le necessarie informazioni supplementari entro quarantacinque (45) giorni.

2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tuttavia, alla Parte richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Articolo 9

Decisione

1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione in conformità alle procedure previste dal proprio diritto interno e informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione.
2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono comunicati alla Parte richiedente.

Articolo 10

Principio di specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere perseguita, processata, detenuta per l'esecuzione di una condanna nella Parte richiedente, né può essere sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che:
   a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi fa volontariamente ritorno;
   b) la persona estradata non lascia il territorio della Parte richiedente entro quarantacinque (45) giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale la persona non ha lasciato la Parte richiedente per cause di forza maggiore;
   c) la Parte richiesta acconsente all'estradizione; in tale caso, la Parte richiesta, su specifica domanda della Parte richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa per un reato diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda di estradizione, in conformità alle condizioni e limitazioni stabilite nel presente Trattato. Al riguardo:
      1) la Parte richiesta può domandare alla Parte richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 7;
      2) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dalla Parte richiedente non oltre sessanta (60) giorni dalla

trasmissione della domanda stessa, purché ciò sia autorizzato dalla Parte richiedente.

2. Fatto salvo quanto disposto al punto (c) del paragrafo precedente, la Parte richiedente può adottare le misure necessarie, secondo le proprie leggi, per interrompere la prescrizione.
3. Quando la qualificazione giuridica del reato contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, purché anche per tale nuovo reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.

Articolo 11

Riestradizione ad una Parte terza

Salvi i casi previsti nei punti (a) e (b) del paragrafo 1 dell'articolo 10, la Parte richiedente non può consegnare a una Parte terza, senza il consenso della Parte richiesta, la persona che le è stata consegnata e che è richiesta dalla Parte terza per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte richiesta può domandare la produzione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 7.

Articolo 12

Arresto provvisorio

1. In caso di urgenza, la Parte richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della domanda di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto attraverso le Autorità Centrali ai sensi dell'articolo 6 di questo Trattato, attraverso l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambe le Parti.
2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una domanda formale di estradizione. La Parte richiesta può richiedere informazioni supplementari a norma dell'articolo 8.

3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta e informa prontamente la Parte richiedente dell'esito della sua domanda.
4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i quarantacinque (45) giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale della Parte richiesta non riceve la formale domanda di estradizione. Su motivata domanda della Parte richiedente, tale termine può essere prorogato di quindici (15) giorni.
5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 4 del presente articolo non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente la Parte richiesta riceve la formale domanda di estradizione in conformità alle condizioni e alle limitazioni del presente Trattato.

Articolo 13

Domande concorrenti

Se la Parte richiesta riceve dalla Parte richiedente e da una o più Parti terze una domanda di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte richiesta, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso, in particolare:

a) se le domande sono state avanzate sulla base di un trattato;
b) la gravità dei reati;
c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
d) la nazionalità e il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
e) le rispettive date di presentazione delle domande.

Articolo 14

Consegna della persona

1. Se la Parte richiesta concede l'estradizione, le Parti si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi alla consegna della persona richiesta. La Parte richiedente è altresì informata della durata della detenzione a fini estradizionali subita dalla persona richiesta.

2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di trenta (30) giorni dalla data in cui la Parte richiedente è informata della concessione dell'estradizione.
3. Se, entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte richiedente non prende in consegna l'estradando, la Parte richiesta lo pone immediatamente in libertà e può rifiutare una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte richiedente relativa a tale persona per lo stesso reato, fatto salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, la Parte interessata informa l'altra Parte e insieme concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Quando l'estradando fugge tornando nella Parte richiesta prima che sia concluso il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte richiedente per lo stesso reato. La Parte richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.
6. Il periodo dalla data dell'arresto fino alla data della consegna trascorso in stato di custodia, compresi gli arresti domiciliari, è computato dalla Parte richiedente agli effetti della custodia cautelare nell'ambito del procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 15

Consegna differita e consegna temporanea

1. Se, nella Parte richiesta, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, la Parte richiesta, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. La Parte richiesta informa la Parte richiedente di tale differimento.
2. Tuttavia, su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta può, in conformità al suo diritto interno, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte

richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte richiedente ed è riconsegnata alla Parte richiesta entro il termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nella Parte richiesta.

3. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita. A tal fine, è necessario che la Parte richiesta presenti alla Parte richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

Articolo 16

Procedura semplificata di estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentirvi, l'estradizione può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare i documenti di cui all'articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia, la Parte richiesta può richiedere le ulteriori informazioni che ritiene necessarie per concedere l'estradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorità competente della Parte richiesta, la quale ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto di avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto di avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.
3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni per la sua validità.

Articolo 17

Consegna di cose

1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, in conformità al suo diritto interno, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e, quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose alla Parte

richiedente. Per le finalità del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna alla Parte richiedente:

a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;

b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente.

2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già concessa, non può aver luogo per la morte, l'irreperibilità o la fuga della persona richiesta.
3. La Parte richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che la Parte richiedente si impegni a restituirle.
4. La consegna delle cose di cui al presente articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi della Parte richiesta o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte richiedente restituisce alla Parte richiesta, o al terzo, le cose consegnate, senza oneri e appena possibile dopo la conclusione del procedimento.

Articolo 18

Transito

1. Ciascuna Parte può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. La Parte che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, attraverso le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente gli estremi della persona in transito e una breve esposizione dei fatti della causa. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.
3. Lo Stato di transito, durante la permanenza sul suo territorio della persona in transito, provvede a tenerla in stato di custodia.

4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito se è usato il trasporto aereo e non è previsto nessuno scalo nel territorio dello Stato di transito. Se avviene un imprevisto scalo nel territorio di detto Stato, la Parte che ha richiesto il transito ne informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona da far transitare per non oltre 48 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 19

Spese

1. La Parte richiesta provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla domanda di estradizione e sostiene le relative spese.
2. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della stessa fino alla sua consegna alla Parte richiedente, nonché le spese relative al sequestro e alla custodia delle cose indicate nell'articolo 17.
3. Se è evidente che la domanda di estradizione potrebbe ingenerare spese eccezionali, le Parti si consultano tra loro per decidere come far fronte alle stesse.
4. Sono a carico della Parte richiedente le spese sostenute per il trasporto alla Parte richiedente della persona estradata e delle cose sequestrate dalla Parte richiesta, nonché le spese del transito di cui all'articolo 18.

Articolo 20

Informazioni successive

La Parte richiedente, su domanda della Parte richiesta, fornisce prontamente alla Parte richiesta informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

Articolo 21

Compatibilità con altri trattati

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare tra loro in materia di estradizione in conformità ad altri trattati a cui entrambe le Parti hanno aderito.

Articolo 22

Riservatezza

1. Le Parti convengono di mantenere riservate la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione e ogni altra informazione relativa all'estradizione medesima acquisita successivamente alla consegna della persona estradata.
2. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare e preservare la riservatezza o segretezza della documentazione e delle informazioni ricevute da o fornite all'altra Parte, quando vi è una domanda esplicita in tal senso della Parte interessata.

Articolo 23

Composizione delle controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato è risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 24

Ratifica, entrata in vigore, modifiche e cessazione

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica con scambio degli strumenti di ratifica.
2. Il presente Trattato entra in vigore a decorrere dal trentesimo (30°) giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica.
3. Il presente Trattato può essere modificato di comune accordo tra le Parti e a tal fine si applicano le disposizioni del presente articolo.
4. Ciascuna Parte può far cessare il presente Trattato in ogni momento previa comunicazione scritta per via diplomatica. La cessazione ha effetto a decorrere da sei (6) mesi successivi alla data della comunicazione. Tuttavia, i procedimenti già iniziati prima della comunicazione continuano ad essere regolati dal presente Trattato fino alla loro conclusione.
5. Il presente Trattato si applica alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima della sua entrata in vigore.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato in due originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

FATTO ad Abu Dhabi addì 16 del mese di settembre 2015.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLO STATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
Andrea Orlando	Sultan bin Saeed Al Badi
Ministro della Giustizia	Ministro della Giustizia

TREATY
ON
EXTRADITION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES

The Government of the Republic of Italy and the Government of the State of the United Arab Emirates hereinafter referred to as the "Parties",

Desiring to promote an effective judicial cooperation between their two Countries with the intent of preventing crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit,

Considering that this purpose can be achieved by the conclusion of a bilateral treaty establishing a joint action in extradition matters,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Obligation to extradite

Each Party, in compliance with the provisions of this Treaty and upon request of the Requesting Party, undertakes to extradite to the other Party any person who is on its territory and is wanted by the Requesting Party for the purpose of carrying out criminal proceedings or executing a final custodial sentence or any other measure restrictive of personal liberty issued against such person.

Article 2

Extraditable offences

1. For the purposes of this Treaty, extradition shall be granted when:
   a. the request for extradition is made to carry out criminal proceedings and the offence is punishable, pursuant to the laws of both Parties, with a custodial sentence of at least one (1) year;
   b. the request for extradition is made for executing an enforceable custodial judgment or any other measure restricting personal liberty for an offence punishable pursuant to the laws of both Parties and, at the moment of submission of the request, the length of sentence or restriction still to be served is of at least six (6) months.
2. When determining whether, in compliance with paragraph 1 of this Article, an act constitutes an offence pursuant to the laws of both Parties, it shall not matter whether the laws in both Parties place the act within the same category of offence or describe the offence by the same terminology.
3. In respect of offences relevant to taxes and duties, customs duties and foreign exchange, extradition shall not be refused only on the ground that the laws of the Requested Party do not impose the same kind of taxes and duties or do not contain the same type of provisions in connection with taxes, duties, customs duties and foreign exchange as the laws of the Requesting Party.
4. Extradition shall be granted also if the offence for which it is requested was committed outside of the territory of the Requesting Party, provided that the laws of the Requested Party allow the prosecution of an offence of the same nature committed outside of its territory.
5. If the request for extradition concerns two or more offences, each of which constitutes an offence pursuant to the laws of both Parties, and provided that one of them fulfils the conditions provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Requested Party may grant extradition for all of those offences.

Article 3

Mandatory grounds for refusal

Extradition shall not be granted if:

a. the offence for which it is requested is an offence of a political nature. In the application of the provisions of this Treaty the following offences shall not be considered as political offences:

   i. For the State of the United Arab Emirates: assault against the President of the State or his Deputy or Head of the Government or any Member of their families, or any Member of the Supreme Council or any member of his family;

   ii. For the Republic of Italy: homicide or any other offence against the life, physical integrity or freedom of a Head of State or Government or any member of his family;

   iii. terrorist offences;

   iv. any other offence not considered as a political offence under any international treaty, convention or agreement to which both Parties are parties;

b. the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought for reasons of race, sex, religion, social condition, nationality or political opinion, or that person's position in the criminal proceedings may be prejudiced for any of those reasons;

c. the offence for which extradition is requested could be punished by the Requesting Party with a punishment prohibited by the laws of the Requested Party;

d. when the offence for which extradition is sought is punishable by death under the laws of the Requesting Party and is not punishable by death under the laws of the Requested Party, the Requested Party shall refuse to grant extradition unless capital punishment is not imposed on the requested person or, if imposed, the Requesting Party undertakes that it will not be enforced. If the Requesting Party accepts extradition under the conditions of this paragraph it shall comply with such conditions;

e. the Requested Party has substantial grounds for believing that the person whose extradition is requested has been or would be subjected in the Requesting Party to

torture or cruel, inhuman or degrading treatment, to proceedings which do not ensure the respect of basic defence rights;

f. the judgment of the Requesting Party has been rendered *in absentia* and the convicted person has not had sufficient notice of the trial or he is not given the opportunity to arrange for his or her defense and has not had or will not have the opportunity to have the case retried in his/her presence;

g. in respect of the offence for which extradition is requested, the person sought has already been tried with a final judgment by the competent Authorities of the Requested Party;

h. the offence for which extradition is requested has become statute-barred and the penalty is extinguished as a result of the lapse of time according to the law of the Requesting Party or the Requested Party;

i. the offence for which extradition is requested constitutes solely a military offence under the laws of the Requested Party;

j. the Requested Party has granted political asylum to the person sought;

k. the Requested Party deems that granting extradition could jeopardize its sovereignty, security, public order or other essential interests of the Party or cause effects in contrast with the fundamental principles of its domestic law.

Article 4

Optional grounds for refusal

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

a) the offence for which extradition is requested is subject to the jurisdiction of the Requested Party in accordance with its domestic law and the person sought is being prosecuted or is going to be prosecuted by the competent Authorities of that Party for the same offence for which extradition is requested;

b) the Requested Party, while taking into consideration the seriousness of the offence and interests of the Requesting Party, considers that the extradition would not be compatible with humanitarian considerations in view of the age and health conditions.

Article 5

Extradition of Nationals

1. Each Party may extradite its nationals to the other Party as permitted by its domestic law.
2. In case of refusal of the extradition, the Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its competent authority for the purpose of institution of criminal proceedings in accordance with its national law. For this purpose, the Requesting Party shall provide the Requested Party with documents and evidence relating to the case. The Requesting Party shall be notified of any action taken in this respect, upon its request.

Article 6

Central Authorities

1. Each Party shall designate a Central Authority for the purpose of the implementation of this Treaty.
2. The respective Central Authorities are:
   - For the Republic of Italy the Central Authority is the Ministry of Justice.
   - For the State of the United Arab Emirates, the Central Authority is the Ministry of Justice.
3. In case any Party changes its Central Authority, it shall notify in writing the other Party of such change, through diplomatic channels.

Article 7

Submission of the request for extradition

1. Any request for extradition shall be made in writing, sent by the Central Authority of either Party to the Central Authority of the other Party through diplomatic channels, and shall include the following documents and information:
   a). name of the requesting authority;
   b) full name of the person sought for extradition, details of his/her citizenship, place of residence or location and description, if available, of his/her appearance with

photos, fingerprints and any other details, enabling to search for and identify such person;

c) statement of the facts of the case, which is a ground for such request for extradition, specifying more exactly the time and place of the criminally punishable act and a legal statement describing the offence;

d) a certified copy of the text or texts of any provisions of any law, which qualify committed acts as offences and contain information of any punishments prescribed for committing them;

e) a certified copy of the text of any provisions of any law, relating to the applicable limitation period;

f) a copy of a warrant of arrest issued by a competent authority of the Requesting Party in case of extradition request for prosecution;

g) a copy of the judgment and a sentence enforcement order including the sentence imposed and the remainder of sentence to be served;

2. If the request for extradition is for executing a sentence rendered in absentia in the Requesting Party, the Requesting Party shall guarantee the right for retrial in accordance with applicable legislation.

3. Any documents for the purposes of this Treaty shall be drawn up in the language of the Requesting Party and shall be accompanied by a translation into the language of the Requested Party or into the English language.

4. Any requests for extradition and all documents attached thereto, any documents furnished in response to such request, as well as translations thereof which are sealed by a competent or Central Authority of the sending Party, require no legalization or authentication in any other manner.

Article 8

Additional information

1. If the information provided by the Requesting Party in support of a request for extradition is not sufficient to enable the Requested Party to reach a decision under this Treaty, such latter Party may request that the necessary additional information be submitted within forty-five (45) days.

2. Failure to submit the additional information within the time limit indicated in paragraph 1 of this Article amounts to renouncing the request for extradition. However, the Requesting Party shall not be precluded from making a new request for extradition of the same person and for the same offence.

Article 9

Decision

1. The Requested Party shall decide on the request for extradition in compliance with the procedures provided for in its domestic law and shall inform promptly the Requesting Party of its decision.
2. If the Requested Party refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting Party.

Article 10

Rule of speciality

1. The person extradited in compliance with this Treaty shall not be prosecuted, tried, detained for the purpose of executing a sentence in the Requesting Party, nor subjected to any other measure restricting personal liberty, for any offence committed before being surrendered and different from the one for which extradition is granted, unless:
   a) the person extradited, after having left the territory of the Requesting Party, voluntarily returns to it;
   b) the person extradited does not leave the territory of the Requesting Party within forty-five days (45) after having had the opportunity to do so. However, such period of time shall not include the time during which said person fails to leave the Requesting Party for reasons beyond his/her control;
   c) the Requested Party consents to the extradition; in this case, the Requested Party, upon specific request by the Requesting Party, may agree to prosecute the person extradited or execute a sentence against him/her for an offence different from that for which the request for extradition has been made, in compliance with the conditions and restrictions set by this Treaty. In this respect:

1) the Requested Party may ask the Requesting Party to transmit the documents and information indicated in Article 7;

2) while awaiting the decision on the request made, the person extradited may be kept in detention by the Requesting Party for a maximum of sixty (60) days after the transmission of the request, provided that this is authorised by the Requesting Party.

2. Except as provided for in letter (c) of the paragraph above, the Requesting Party may adopt any measure necessary, under its laws, to interrupt the period of limitation.

3. When the legal classification of the offence charged is modified during the proceedings, the person extradited may be prosecuted and tried for the offence differently denominated, provided that extradition is permitted under this Treaty also for this new offence.

Article 11

Re-extradition to a Third Party

Except in the cases provided for in paragraph 1, letters a) and b) of Article 10, the Requesting Party cannot surrender to a third Party, without the consent of the Requested Party, the person that has been surrendered to it and is requested by the third Party for offences committed before such surrender. The Requested Party may ask for the submission of the documents and information indicated in Article 7.

Article 12

Provisional arrest

1. In case of urgency, the Requesting Party may ask for the provisional arrest of the person sought in view of presenting the request for extradition. The request for provisional arrest shall be made in writing through the Central Authorities designated pursuant to Article 6 of this Treaty, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed upon by both Parties.

2. The request for provisional arrest shall contain the information indicated in Article 7, paragraph 1, of this Treaty and the indication of the intention to submit a formal request for extradition. The Requested Party may ask for additional information pursuant to Article 8.

3. Once the request for provisional arrest is received, the Requested Party shall take the measures necessary to ensure the custody of the person sought and shall inform promptly the Requesting Party of the outcome of its request.
4. Provisional arrest and any coercive measure that might have been imposed become ineffective if, within forty-five (45) days after the arrest of the person sought, the Central Authority of the Requested Party does not receive the formal request for extradition. Upon a motivated request by the Requesting Party, such time limit may be extended by fifteen (15) days.
5. A provisional arrest ineffective pursuant to paragraph 4 of this Article shall not prejudice the extradition of the person sought if the Requested Party subsequently receives the formal request for extradition in compliance with the conditions and restrictions of this Treaty.

Article 13

Concurrent requests

If the Requested Party receives from the Requesting Party and from one or more third States a request for extradition of the same person, for the same offence or for different offences, the Requested Party, in determining to which State the person is to be extradited, shall consider all the relevant circumstances, in particular:

a) whether the requests were made pursuant to a treaty;
b) the seriousness of the different offences;
c) the time and place of commission of the offence;
d) the nationality and the usual place of residence of the person sought;
e) the respective dates of submission of the requests.

Article 14

Surrender of the person

1. If the Requested Party grants the extradition, the Parties shall agree promptly on the time, place and any other relevant matter relating to the surrender of the person sought. The Requesting Party shall also be informed of the length of the detention suffered for extradition purposes by the person sought.

2. The time limit for surrendering the person sought shall be thirty (30) days from the date on which the Requesting Party is informed that the extradition has been granted.
3. If, within the time limit indicated in paragraph 2 of this Article, the Requesting Party does not take over the person to be extradited, the Requested Party shall immediately release him from custody and may refuse a new request for extradition made by the Requesting Party for that person for the same offence, except as otherwise provided for in paragraph 4 of this Article.
4. If one of the Parties fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed time limit for reasons beyond its control, the Party concerned shall inform the other Party and they shall agree together upon a new date for surrender. The provisions indicated in paragraph 3 of this Article shall continue to apply.
5. When the person to be extradited escapes back to the Requested Party before the criminal proceedings are concluded or the sentence is served in the Requesting Party, that person may be extradited again upon a new request for extradition made by the Requesting Party for the same offence. The Requesting Party does not need to submit the documents provided for in Article 7 of this Treaty.
6. The time spent in custody, even under house-arrest, between the date of arrest and the date of surrender, shall be counted by the Requesting Party for the purposes of pre-trial custody within the criminal proceedings or of the sentence to be served in the cases provided for in Article 2, paragraph 1.

Article 15

Postponed surrender and temporary surrender

1. If the person sought is being prosecuted or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested Party may, after having decided to grant extradition, postpone the surrender until the conclusion of the criminal proceedings or the completion of the execution of the sentence. The Requested Party shall inform the Requesting Party of such postponement.
2. However, upon request of the Requesting Party, the Requested Party may, in compliance with its domestic law, temporarily surrender the person sought to the Requesting Party in order to enable it to carry out of the ongoing criminal proceedings,

agreeing together upon the time and modalities of such temporary surrender. The person so surrendered shall be kept in detention while staying in the territory of the Requesting Party and shall be returned to the Requested Party within the agreed time. The time spent in detention shall be calculated for the purposes of the sentence to be served in the Requested Party.

3. In addition to the case provided for in paragraph 1 of this Article, surrender may be postponed when the transfer, due to the health condition of the person sought, may endanger his/her life. To this end it is necessary that the Requested Party submit to the Requesting Party a detailed medical report made by one of its competent public health institutions.

Article 16

Simplified extradition procedure

1. When the person whose extradition is requested declares to agree to it, extradition may be granted on the sole basis of the request for provisional arrest without it being necessary to submit the documents indicated in Article 7 of this Treaty. However, the Requested Party may request any further information it deems necessary to grant the extradition.
2. The declaration of consent by the person sought shall be valid if made, with the assistance of a defence counsel, before a competent Authority of the Requested Party, who has the obligation to inform the person sought of the right to avail itself of a formal extradition procedure, of the right to avail itself of the protection conferred by the principle of speciality and of the irrevocability of such declaration.
3. The declaration shall be reported in a legal record in which it is acknowledged that the conditions for its being valid have been complied with.

Article 17

Surrender of items

1. Upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall, in compliance with its domestic law, seize the items found on its territory and which the person sought has at his disposal and, when extradition is granted, shall surrender those items to the

Requesting Party. For the purposes of this Article the following items are subject to seizure and subsequent surrender to the Requesting Party:

a) the items used to commit the offence or any other item or instrumentality that may serve as evidence;

b) the items that, deriving from the offence, have been found to at the disposal of the person sought or have been discovered later.

2. The surrender of any of the items indicated in paragraph 1 of this Article shall be made even when extradition, although already granted, cannot be effected due to the death, disappearance or escape of the person sought.

3. The Requested Party may, for the purpose of carrying out any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of the above-mentioned items until the conclusion of such proceedings or temporarily surrender them on condition that the Requesting Party undertakes to return them.

4. The surrender of the items indicated in this Article shall not prejudice any legitimate rights or interests over those items of the Requested Party or any third party. Where these rights or interests exist, the Requesting Party shall return free of charge to the Requested Party or third party the surrendered items, as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

Article 18

Transit

1. Each Party may authorise transit through its territory of a person surrendered to the other Party by a third State in compliance with the provisions of this Treaty, unless reasons of public interest prevent it.

2. The Party requesting the transit shall submit to the State of transit, through the Central Authorities, or in particularly urgent cases through the International Criminal Police Organization (INTERPOL), a request containing the personal details of the person in transit and a concise statement of the facts of the case. The request for transit shall be accompanied by a copy of the document granting the extradition.

3. The State of transit shall hold in custody the person in transit while said person is on its territory.

4. No authorisation for transit shall be required when air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the State of transit. If an unscheduled landing occurs in the territory of the aforementioned State, the Party requesting transit shall immediately inform the State of transit and the latter shall hold the person to be transported for a maximum of 48 hours awaiting to receive the request for transit provided for in paragraph 2 of this Article.

Article 19

Expenses

1. The Requested Party shall take all the necessary measures relevant to the procedure originated by the request for extradition and bear the relevant expenses.
2. The Requested Party shall bear the expenses incurred in its territory in arresting the person sought and maintaining said person in custody until the surrender to the Requesting Party, as well as the expenses associated with the seizure and keeping of the items referred to in Article 17.
3. If it is apparent that exceptional expenses may be incurred as a result of a request for extradition, the Parties shall consult with a view to deciding how those expenses will be met.
4. The Requesting Party shall bear the expenses incurred in transporting the person extradited and any item seized from the Requested Party to the Requesting Party, as well as the expenses of the transit indicated in Article 18.

Article 20

Subsequent information

The Requesting Party, upon request by the Requested Party, shall provide promptly to the Requested Party information on the proceedings or execution of the sentence imposed on the person extradited or information on the extradition of said person to a third Party.

Article 21

Compatibility with other treaties

This Treaty shall not prevent the Parties from cooperating with one another on extradition in compliance with other treaties which both Parties have adhered to.

Article 22

Confidentiality

1. The Parties agree to keep the documents confidential and any information used in the extradition procedure, as well as any other information relevant to that extradition and acquired after the surrender of the person extradited.
2. Both Parties undertake to respect and maintain the confidentiality or secrecy of the documents or information received from or given to the other Party when there is an explicit request to do so by the Party concerned.

Article 23

Settlement of disputes

Any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation through diplomatic channels.

Article 24

Ratification, entry into force, amendment and termination

1. This Treaty is subject to ratification, the instruments of ratification shall be exchanged.
2. This Treaty shall enter into force on the thirtieth (30) day after the date of the exchange of the instruments of ratification.
3. This Treaty may be amended by mutual consent of the Parties and the provisions of this Article shall be applied thereof.
4. Either Party may terminate this Treaty by notice in writing through diplomatic channels at any time. Termination shall take effect six (6) months after the date on which the notice is given. However, proceedings already commenced before notification shall continue to be governed by this Treaty until conclusion therein.
5. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if the relevant offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty in two original texts, in the Italian, Arabic and

English languages, all texts being equally authentic. If there is any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

DONE at Abu Dhabi this 16th day of September 2015.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES
Andrea Orlando	Sultan bin Saeed Al Badi
Minister of Justice	Minister of Justice

Ambasciata d'Italia
Abu Dhabi

NOTE VERBALE

Prot. 2724

The Embassy of Italy in Abu Dhabi presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MOFAIC) of the UAE and, following the meeting between the representatives of the Ministry of Justice of the Italian Republic and of the Ministry of Justice of the UAE, held in Abu Dhabi on 18-19th of October 2017, has the honour to propose what follows:

> *As to the interpretation of article 3, let. d of the bilateral Treaty on extradition (signed in Abu Dhabi on the 16th of September 2015), the Government of the Italian Republic and the Government of the United Arab Emirates agree that should the capital punishment have been imposed, the extradition shall be granted only if the Requesting Party submits an irrevocable decision to commute the capital punishment to a different punishment, in full compliance with the law of the Requested Party.*

The Embassy of Italy has the honour to propose that the present Note Verbale, together with the Note Verbale of response of this Ministry, form an Interpretative Protocol between the Government of the Italian Republic and the Government of the United Arab Emirates, that shall enter into force on the date of entry into force of the Treaty on Extradition signed in Abu Dhabi on the 16th of September 2015.

The Embassy of Italy in Abu Dhabi avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the UAE the assurances of its highest consideration.

Abu Dhabi, 27/11/2017

Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation
of the UAE
copy 1: Protocol Affairs Department
copy 2: Legal Affairs Department
copy 3: European Affairs Department
ABU DHABI

United Arab Emirates
Ministry of Foreign Affairs
And International Cooperation

Prot. M W H Q/Q D/1/3/34/335

17/01/2018

AMBASCIATA D'ITALIA
EMIRATI ARABI UNITI
ARRIVO
18 GEN 2018
Prot. 146
Pos. 2 EAU

Classified

NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MOFAIC) of the UAE presents its compliments to the Embassy of Italy in Abu Dhabi and, following the meeting between the representatives of the Ministry of Justice of the Italian Republic and of the Ministry of Justice of the UAE, held in Abu Dhabi on 18-19th of October 2017, has the honour to respond to the Note Verbale of the Embassy of Italy n. 2724 dated 27 November 2017, whose text is the following:

> *"As to the interpretation of article 3, let. d of the bilateral Treaty on extradition (signed in Abu Dhabi on the 16th of September 2015), the Government of the United Arab Emirates and the Government of the Italian Republic agree that should the capital punishment have been imposed, the extradition shall be granted only if the Requesting Party submits an irrevocable decision to commute the capital punishment to a different punishment, in full compliance with the law of the Requested Party".*

The Ministry of Foreign Affairs has the honour to inform that the Government of the United Arab Emirates accepts the proposal of the Government of the Italian Republic and agrees that the Note Verbale of the Embassy of Italy, together with the present Note Verbale of response, form an Interpretative Protocol between the Government of the United Arab Emirates and the Government of the Italian Republic, that shall enter into force on the date of entry into force of the Treaty on Extradition signed in Abu Dhabi on the 16th of September 2015.

The Ministry of Foreign Affairs of the UAE avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy the assurances of its highest consideration.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ambasciata d'Italia

Abu Dhabi

NOTA VERBALE

Prot. 2724

L'Ambasciata d'Italia in Abu Dhabi presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOFAIC) degli Emirati Arabi Uniti e, facendo seguito all'incontro tra i rappresentanti del Ministero della giustizia della Repubblica italiana e del Ministero della giustizia degli Emirati Arabi Uniti, tenutosi ad Abu Dhabi il 18 e 19 ottobre 2017, ha l'onore di proporre quanto segue:

"Quanto all'interpretazione dell'art. 3, lettera d) del Trattato bilaterale di estradizione (firmato ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015), il Governo degli Emirati Arabi Uniti ed il Governo della Repubblica Italiana concordano che qualora la pena di morte sia stata inflitta, l'estradizione potrà essere concessa solo se la parte richiedente adotti una decisione irrevocabile che commuti la pena di morte in una pena diversa, nel pieno rispetto della legge della parte richiesta".

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, insieme alla Nota Verbale di risposta di codesto Ministero, costituiscano un Protocollo Interpretativo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, che entrerà in vigore il giorno dell'entrata in vigore del Trattato di estradizione firmato ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

L'Ambasciata d'Italia in Abu Dhabi si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri degli Emirati Arabi Uniti i sensi della sua più alta considerazione.

Abu Dhabi, 27/11/2017

Emirati Arabi Uniti
Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Prot. M W H Q/Q D/1/3/34/335

17/01/2018

Riservato

NOTA VERBALE

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOFAIC) degli Emirati Arabi Uniti presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia in Abu Dhabi e, facendo seguito all'incontro tra i rappresentanti del Ministero della giustizia della Repubblica italiana e del Ministero della giustizia degli Emirati Arabi Uniti, tenutosi ad Abu Dhabi il 18 e 19 ottobre 2017, ha l'onore di rispondere alla nota verbale dell'Ambasciata d'Italia n. 2724 del 27 novembre 2017, il cui testo è il seguente:

"Quanto all'interpretazione dell'art. 3, lettera d) del Trattato bilaterale di estradizione (firmato ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015), il Governo degli Emirati Arabi Uniti ed il Governo della Repubblica italiana concordano che qualora la pena di morte sia stata inflitta, l'estradizione potrà essere concessa solo se la parte richiedente adotti una decisione irrevocabile che commuti la pena di morte in una pena diversa, nel pieno rispetto della legge della parte richiesta".

Il Ministero degli affari esteri ha l'onore di informare che il Governo degli Emirati Arabi Uniti accetta la proposta del Governo della Repubblica italiana e concorda che la Nota Verbale dell'Ambasciata d'Italia, insieme alla presente Nota Verbale di risposta, costituiscano un Protocollo Interpretativo tra il Governo degli Emirati Arabi Uniti ed il Governo della Repubblica italiana, che entrerà in vigore il giorno dell'entrata in vigore del Trattato di estradizione firmato ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Il Ministero degli affari esteri degli Emirati Arabi Uniti si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

TRATTATO
DI
MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti (seguito denominati "le Parti");

Guidati da legami di amicizia tra i due Paesi;

Desiderando rafforzare la stretta cooperazione tra le Parti e riconoscendo la necessità di agevolare la più ampia mutua assistenza giudiziaria in materia penale migliorando l'efficacia delle competenti autorità delle Parti nelle attività di indagine e perseguimento dei reati, oltre che nella confisca di proventi illeciti e nello svolgimento dei relativi procedimenti;

In osservanza delle prevalenti disposizioni di legge delle rispettive Parti

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Oggetto dell'assistenza

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si prestano reciprocamente assistenza in materia penale.

2. Ai fini del presente Trattato, per materia penale si intendono investigazioni, indagini o procedimenti relativi a qualunque reato che, al momento della domanda di assistenza, rientri nella sfera di competenza delle autorità della Parte richiedente.

3. L'assistenza può essere accordata in relazione a reati in materia di norme tributarie, diritti di dogana, controlli sugli scambi esteri e altre questioni in materia fiscale.

4. L'assistenza comprende:

a. l'acquisizione di prove o dichiarazioni provenienti da persone, tra cui testimoni, vittime, indagati, imputati in procedimenti penali, consulenti tecnici e periti;

b. la trasmissione di informazioni, documenti, atti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari;

c. l'individuazione o l'identificazione di persone o oggetti;

d. la notifica di atti;

e. l'esecuzione di richieste di perquisizione e sequestro;

f. gli accordi necessari affinché persone detenute o altri rendano testimonianza ovvero forniscano assistenza alle investigazioni, indagini o procedimenti nella Parte richiedente;

g. l'individuazione, il sequestro preventivo, il pignoramento, la confisca e la restituzione dei proventi e/o strumenti di reato;

h. le informazioni sui procedimenti penali, i precedenti penali e le condanne pronunciate nella Parte richiesta nei confronti dei cittadini della Parte richiedente; e

i. altri atti di assistenza ritenuti necessari dalla Parte richiedente e conformi al presente Trattato e alla legge della Parte richiesta.

5. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti. Le disposizioni del presente Trattato non fanno sorgere alcun diritto in capo a privati al fine di ottenere, sopprimere o escludere prove ovvero di impedire l'esecuzione di richieste di assistenza.

Articolo 2

Scambio di informazioni

Le Parti possono scambiarsi informazioni sulle leggi in vigore e sulla prassi giudiziaria nei rispettivi Paesi per quanto concerne l'attuazione del presente Trattato.

Articolo 3

Atti di assistenza esclusi dall'applicazione del presente trattato

1. Il presente Trattato non si applica:

   a. all'arresto o alla custodia di persone a fini estradizionali;

   b. all'esecuzione nella Parte richiesta di sentenze penali pronunciate nella Parte richiedente se non nella misura consentita dalla legge della Parte richiesta;

   c. al trasferimento di persone detenute ai fini dell'esecuzione della pena; e

   d. al trasferimento di procedimenti penali.

2. Nulla nel presente Trattato legittima le Parti all'esercizio della giurisdizione nel territorio dell'altra Parte e allo svolgimento di funzioni che sono esclusivamente riservate alle autorità di quell'altra Parte in virtù della sua legge interna.

Articolo 4

Altre forme di assistenza

Il presente Trattato non produce effetti sugli obblighi in essere tra le Parti, siano essi derivanti da altri accordi, intese o altro, né impedisce alle Parti di prestarsi assistenza in virtù di altri accordi, intese o altro.

Articolo 5

Autorità centrale

1. Le Autorità Centrali delle Parti trattano le richieste di mutua assistenza giudiziaria in conformità al presente Trattato.

2. L'Autorità Centrale per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti è il Ministero della giustizia e per la Repubblica italiana è il Ministero della giustizia.

3. Ciascuna Parte può modificare la propria Autorità Centrale e in tal caso ne dà comunicazione all'altra Parte.

4. Le richieste di assistenza e le comunicazioni sono trasmesse tramite canale diplomatico per le finalità del presente Trattato.

Articolo 6

Domande di assistenza

1. La domanda di assistenza è formulata per iscritto. In circostanze urgenti, l'Autorità centrale della Parte richiesta può accettare la domanda tramite fax o posta elettronica dandone conferma in tal caso entro trenta (30) giorni con una domanda formale tramite canale diplomatico.

2. La domanda di assistenza contiene:

   a. il nome dell'autorità competente titolare delle indagini o del procedimento penale a cui si riferisce la domanda;

   b. l'oggetto della domanda e la natura dell'assistenza domandata;

   c. una descrizione della natura della vicenda penale e dello stato attuale della stessa, oltre ad una esposizione sommaria dei fatti principali e delle disposizioni di legge applicabili, compresa l'indicazione della pena massima prevista per il reato al quale la domanda si riferisce;

   d. una descrizione delle prove, delle informazioni o degli altri atti di assistenza richiesti;

   e. i motivi e le specifiche di ogni particolare procedura o richiesta che la Parte richiedente chiede che venga applicata;

   f. l'indicazione di un eventuale termine entro il quale si desidera che la domanda venga eseguita;

   g. eventuali particolari esigenze di riservatezza e relative motivazioni;

   h. eventuali altre informazioni o impegni di sorta in base alla normativa interna della Parte richiesta o altrimenti necessari per la corretta esecuzione della domanda.

3. La domanda di assistenza, per quanto necessario, può altresì contenere:

   a. informazioni sull'identità, la nazionalità e l'ubicazione della persona o delle persone oggetto delle indagini o del procedimento penale;

   b. informazioni sull'identità e l'ubicazione della persona da cui deve assunta la prova;

   c. informazioni sull'identità e l'ubicazione della persona destinataria della notifica, la sua qualità nel procedimento penale, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;

d. la descrizione del modo in cui la testimonianza o la dichiarazione deve essere acquisita e messa a verbale;

e. l'elenco delle domande da porre al testimone;

f. la descrizione dei documenti, atti o elementi di prova da produrre oltre alla descrizione della persona alla quale occorre chiederne la produzione e, salvo diversa previsione, la forma nella quale tali atti devono essere prodotti ed autenticati;

g. una dichiarazione dalla quale risulti se la testimonianza o le dichiarazioni devono essere rese con giuramento religioso o laico;

h. la descrizione del patrimonio, dei beni o delle cose cui la domanda si riferisce, compresa la loro ubicazione;

i. eventuali provvedimenti del giudice che si riferiscono all'assistenza domandata e una dichiarazione concernente la finalità del provvedimento stesso;

j. la lista dei nomi e la qualifica delle persone autorizzate ad essere presenti all'esecuzione della domanda;

k. l'ubicazione e la descrizione dei luoghi da perquisire e l'indicazione degli oggetti da sottoporre a sequestro o confisca;

l. informazioni sulle indennità ed i rimborsi previsti per la persona di cui si richiede la comparizione nella Parte richiedente per l'assunzione della sua testimonianza.

4. Tutte le domande e la relativa documentazione a sostegno sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale della Parte richiesta ovvero in lingua inglese e recano la firma ufficiale e il sigillo delle autorità competenti.

Articolo 7

Informazioni supplementari

Se la Parte richiesta ritiene che le informazioni contenute nella domanda non sono sufficienti per darvi corso, la Parte richiesta può richiedere informazioni supplementari. La Parte richiedente invia le informazioni supplementari che la Parte richiesta ritiene necessarie per soddisfare la domanda stessa.

Articolo 8

Rifiuto dell'assistenza

1. L'assistenza è rifiutata se:

   a. il reato per il quale è domandata è un reato di natura politica. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Trattato, i seguenti reati non sono considerati reati politici:

      i. Per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti: aggressione contro il Presidente dello Stato o del suo vice o contro il Capo del governo o un suo familiare, o contro un componente del Consiglio Supremo o un suo familiare;

      ii. Per la Repubblica Italiana: omicidio o ogni altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o un suo familiare;

      iii. i reati di terrorismo;

      iv. ogni altro reato non considerato reato politico da trattati, convenzioni o accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono parte;

   b. la domanda si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare;

   c. la domanda si riferisce al perseguimento di una persona per un reato in relazione al quale è stata pronunciata una sentenza di condanna o di assoluzione definitiva, è stato emesso un provvedimento di grazia ovvero è stata espiata la pena imposta nella Parte richiesta;

   d. si hanno fondati motivi per ritenere che la domanda di assistenza è avanzata al fine di indagare, perseguire o punire una persona per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalità o opinioni politiche ovvero che la domanda di assistenza comporterà a tale persona un pregiudizio per uno dei suddetti motivi;

   e. l'esecuzione della domanda comprometterebbe la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte richiesta.

2. La Parte richiesta può rifiutare di concedere l'assistenza se:

   a. l'azione o l'omissione, che integrano la fattispecie di reato a cui si riferisce la domanda, non costituirebbero reato ove commessi nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta;

b. la domanda si riferisce ad un reato in relazione al quale è in corso un'indagine o un procedimento, ovvero è intervenuta sentenza definitiva, nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta;

c. l'esecuzione della domanda sarebbe contraria all'ordinamento interno della Parte richiesta.

3. L'assistenza non può essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie ovvero in ragione del fatto che il reato si considera anche di natura fiscale.

4. Prima di rifiutare l'esecuzione di una domanda, la Parte richiesta valuta se l'assistenza può essere concessa a determinate condizioni.

5. Se la Parte richiesta accetta l'assistenza soggetta ai termini e alle condizioni previsti dal paragrafo 4 del presente articolo, essa deve farsi carico di ottemperare a tali termini e condizioni.

6. Se la Parte richiesta rifiuta l'assistenza, ne dà tempestiva comunicazione alla Parte richiedente dei motivi di rifiuto.

Articolo 9

Esecuzione della domanda

1. La domanda di assistenza è prontamente eseguita dalle autorità competenti della Parte richiesta in conformità alla legge di tale Parte e, nella misura in cui la legge lo consente, secondo le modalità richieste dalla Parte richiedente.

2. Purché ciò non contrasti con il suo ordinamento interno, la Parte richiesta può autorizzare le persone specificate nella domanda di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte richiesta dà tempestiva comunicazione alla Parte richiedente della data e luogo di esecuzione della domanda di assistenza. Le persone che sono state autorizzate possono richiedere all'autorità competente della Parte richiesta di valutare la possibilità di sottoporre questioni specifiche riferite alle procedure di assistenza.

3. La Parte richiesta dà tempestiva comunicazione alla Parte richiedente, non appena ne ha notizia, delle circostanze che potrebbero causare un significativo ritardo nell'esecuzione della domanda.

4. La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione della domanda nel caso in cui la sua immediata esecuzione interferirebbe con eventuali procedimenti penali in corso nella

Parte richiesta. La Parte richiesta può inoltre rinviare la consegna di documenti se questi sono necessari ai fini di procedimenti civili in corso in quella Parte, e in tal caso la Parte richiesta fornisce, su domanda, copie autenticate dei documenti.

5. Prima di rinviare l'esecuzione della domanda, la Parte richiesta valuta se l'assistenza può essere accordata a determinate condizioni.

6. Se la Parte richiesta rinvia l'assistenza, essa dà tempestiva comunicazione alla Parte richiedente dei motivi del rinvio.

Articolo 10

Restituzione di materiale alla Parte richiesta

Quando domandato della Parte richiesta, la Parte richiedente restituisce il materiale fornito in virtù del presente Trattato quando questo non è più necessario per il procedimento penale al quale si riferisce la domanda.

Articolo 11

Riservatezza e limiti di utilizzo

1. La Parte richiesta si adopera al meglio per mantenere riservate la domanda di assistenza, il suo contenuto e la documentazione a sostegno, nonché gli atti eseguiti in base alla domanda stessa. Se la domanda non può essere eseguita senza violarne la riservatezza, la Parte richiesta lo comunica alla Parte richiedente prima di eseguire la domanda, e la Parte richiedente comunica se desidera comunque che la domanda sia eseguita.

2. La Parte richiedente si adopera al meglio per mantenere riservate le informazioni e le prove fornite dalla Parte richiesta, salvo che le prove e le informazioni si rendano necessarie ai fini di procedimenti penali ai quali si riferisce la domanda e laddove vi sia diversa autorizzazione della Parte richiesta.

3. La Parte richiedente si adopera al meglio per assicurare che le informazioni o le prove siano protette da smarrimento, accesso non autorizzato, alterazione, divulgazione o uso improprio.

4. La Parte richiedente garantisce che non utilizzerà le informazioni o le prove ottenute, ovvero elementi derivanti dalle stesse, per finalità diverse da quelle indicate nella domanda senza il previo consenso della Parte richiesta.

Articolo 12

Notifica di atti

1. La Parte richiesta, nella misura consentita dal proprio ordinamento, dà seguito alle richieste di notifica di atti in relazione ad un procedimento penale.

2. La richiesta di notifica di citazioni con le quali si chiede la comparizione nella Parte richiedente di una persona, tra cui i testimoni, le vittime, gli indagati, gli imputati in un procedimento penale, i consulenti tecnici ed i periti, è avanzata alla Parte richiesta entro un lasso di tempo ragionevole prima della data fissata per la comparizione.

3. La Parte richiesta, una volta effettuata la notifica, fornisce alla Parte richiedente un attestato di avvenuta notifica degli atti su cui compare la firma o il timbro dell'Autorità che ha effettuato la notifica, e che indica la data, tempo, luogo e modalità della consegna, nonché la persona a cui sono stati consegnati i documenti. Se la notifica non è stata eseguita, la Parte richiesta ne informata prontamente la Parte richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.

4. La persona che non ottempera ad un atto notificato non è per questo soggetta a sanzioni o misure coercitive ai sensi della legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.

Articolo 13

Assunzione di testimonianze o dichiarazioni da persone

1. La Parte richiesta, in conformità al suo diritto interno, assume le dichiarazioni di testimoni, vittime, indagati ed imputati, periti, consulenti tecnici o di altre persone e altresì ottiene atti, documenti ed altro materiale probatorio indicato nella domanda di assistenza giudiziaria, e li trasmette alla Parte richiedente.

2. Una persona che deve essere sentita o interrogata nella Parte richiesta, conformemente ad una domanda presentata ai sensi di questo articolo, può rifiutare di rendere dichiarazioni o testimonianza quando la legge della Parte richiesta o quella della Parte richiedente lo prevede.

3. Se una persona nel territorio della Parte richiesta sostiene di avere il diritto o l'obbligo di rifiutarsi di rendere testimonianza secondo la legge della Parte richiedente, la Parte richiedente provvede, su domanda, a fornire alla Parte richiesta una certificazione relativamente alla sussistenza di quel diritto. In assenza di prove contrarie, la certificazione costituisce prova sufficiente di quanto in essa affermato.

4. Ai fini del presente articolo, l'assunzione di testimonianza comprende la produzione di documenti o altro materiale.

Articolo 14

Misure da adottare per consentire alle persone in stato di custodia di rendere testimonianza o fornire assistenza

1. Quando non è possibile procedere mediante videoconferenza, la persona in stato di custodia nel territorio della Parte richiesta può, su domanda della Parte richiedente, essere trasferita temporaneamente a tale Parte per rendere testimonianza o fornire assistenza nel procedimento penale in quella Parte.

2. La Parte richiesta procede al trasferimento della persona in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente solo a condizione che:

   a. la persona acconsente spontaneamente al trasferimento;

   b. la Parte richiedente acconsente di ottemperare alle condizioni specificate dalla Parte richiesta relativamente alla detenzione o alla sicurezza della persona da trasferire;

   c. ciò non interferisce con le indagini o con procedimenti penali in corso nella Parte Richiesta e a cui tale persona deve partecipare.

3. Quando la Parte richiesta segnala alla Parte richiedente che non è più necessario trattenere in carcere la persona trasferita, tale persona viene rilasciata ed è trattata come persona presente nella Parte richiedente sulla base della domanda che ne ha richiesto la presenza.

4. La Parte richiedente restituisce alla Parte richiesta la persona trasferita in stato di detenzione entro trenta (30) giorni, a partire dalla data in cui tale persona era presente nel territorio della Parte richiedente o di qualsiasi altro periodo di tempo concordato tra le Parti.

5. Il periodo di tempo trascorso in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente a seguito di trasferimento viene computato come detenzione sofferta nel territorio della Parte richiesta.

6. Una persona in stato di detenzione che non acconsente a rendere testimonianza o a fornire assistenza in un procedimento penale nello Stato Richiesto non può essere sottoposta per tale ragione ad alcuna pena o misura coercitiva secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.

Articolo 15

Disponibilità di altre persone a rendere testimonianza o a fornire assistenza

1. La Parte richiedente può richiedere assistenza alla Parte richiesta per convocare una persona, che non è una persona di cui all'articolo 14 del presente Trattato, a rendere testimonianza o a fornire assistenza alla Parte richiedente. La Parte richiedente si impegna ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza di tale persona.

2. La Parte richiesta convoca la persona e comunica prontamente alla Parte richiedente la risposta di tale persona. Nel caso in cui la persona vi acconsente, la Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per agevolare la domanda.

3. Una persona che non acconsente a rendere testimonianza o a fornire assistenza ai sensi del presente articolo non può essere per tale ragione soggetta ad alcuna pena o misura coercitiva secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.

Articolo 16

Videoconferenza

Ai fini del presente Trattato, le Parti possono convenire di utilizzare collegamenti video in diretta o ogni altro tipo di collegamento televisivo in diretta, nonché altre appropriate strumentazioni di comunicazione in conformità con le leggi e le procedure di entrambe le Parti se ciò è opportuno e nell'interesse della giustizia.

Articolo 17

Transito di persone in stato di detenzione

1. Una Parte può, secondo le proprie leggi interne, autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona in stato di detenzione la cui presenza è stata domandata dall'altra Parte che ha richiesto tale transito.

2. La Parte in cui ha luogo il transito, ha l'autorità e l'obbligo di adottare, secondo le proprie leggi interne, le misure necessarie per mantenere la persona in stato di detenzione durante il transito.

Articolo 18

Principio di specialità

1. Ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, quando una persona si trova nella Parte richiedente in virtù di una domanda presentata ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente Trattato:

   a. la persona non può essere detenuta, sottoposta a procedimento o a misura restrittiva della libertà personale nella Parte richiedente per un reato precedente alla sua partenza dalla Parte richiesta;

   b. alla persona non può essere richiesto, senza il suo consenso, di rendere testimonianza in un procedimento penale o di fornire assistenza in un'indagine penale diversi da quelli a cui si riferisce la domanda.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se tale persona, libera di partire, non ha lasciato la Parte richiedente entro un periodo di trenta (30) giorni dopo che le è stato comunicato in via ufficiale che la sua presenza non è più necessaria o, essendo partita, vi ha fatto ritorno.

3. Una persona che acconsente a rendere testimonianza ai sensi degli articoli 14 o 15 del presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale sulla base della sua testimonianza, tranne che per falsa testimonianza o oltraggio alla corte.

Articolo 19

Consegna di documenti ed altri atti disponibili al pubblico

1. La Parte richiesta, su domanda, fornisce alla Parte richiedente copie di documenti o atti disponibili al pubblico.

2. La Parte richiesta, su domanda, – nel rispetto del suo diritto interno – può fornire alla Parte richiedente copie di documenti o atti in possesso di ministeri o altri uffici governativi che non sono disponibili al pubblico.

Articolo 20

Perquisizioni e sequestri

1. La Parte richiesta, nei limiti di quanto consentito dal suo diritto interno, dà esecuzione a domande per effettuare perquisizioni e sequestri relative ad una procedura penale nella Parte richiedente.

2. L'autorità competente della Parte richiesta che ha dato esecuzione ad una domanda di perquisizioni e sequestri fornisce le relative informazioni nei modi richiesti dalla Parte richiedente.

3. La Parte richiesta fornisce informazioni nelle forme indicate dalla Parte richiedente relativamente all'esito di una perquisizione, nonché in relazione al luogo, alle circostanze di un sequestro e alla conseguente custodia di quanto sequestrato.

4. La Parte richiedente osserva le condizioni eventualmente stabilite dalla Parte richiesta relativamente al materiale sequestrato e consegnato alla Parte richiedente.

Articolo 21

Proventi e strumenti di reato

1. La Parte richiesta, previa domanda, si adopera per accertare se proventi e/o strumenti di reato si trovino entro la propria giurisdizione e comunica alla Parte richiedente gli esiti di tali accertamenti. Nel formulare la sua domanda, la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta le basi su cui si fonda l'ipotesi che tali proventi e/o strumenti di reato si trovino nell'ambito della giurisdizione di quest'ultima.

2. Quando, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, vengono rinvenuti proventi e/o strumenti di reato, la Parte richiesta adotta le misure consentite dal proprio ordinamento per evitare che quanto si sospetta essere provento o strumento di reato sia oggetto di commercio, trasferimento o alienazione, fintanto che un tribunale della Parte richiedente giunga ad una decisione definitiva rispetto a tali proventi.

3. La Parte richiesta, nei limiti di quanto consentito dal suo diritto interno, dà esecuzione ad un provvedimento definitivo di pignoramento o confisca dei proventi e/o strumenti di reato emesso da un tribunale della Parte richiedente.

4. Nel dare applicazione al presente articolo, la Parte richiesta tutela i diritti del terzo in buona fede secondo quanto previsto dal suo ordinamento. Quando un terzo rivendica un diritto, la Parte richiesta rappresenta gli interessi della Parte richiedente nel cercare di trattenere i proventi e/o strumenti di reato fintanto che un tribunale competente della Parte richiedente giunga ad una decisione definitiva.

5. La Parte richiesta restituisce alla Parte richiedente i proventi e/o strumenti di reato di cui al paragrafo 3, o il valore dei proventi e/o strumenti, nella misura di quanto consentito dal suo ordinamento interno e nei termini che ritiene opportuni.

6. Ai fini del presente articolo per provento si intende ogni disponibilità finanziaria derivata o ottenuta, direttamente o indirettamente mediante la commissione di un reato.

Articolo 22

Spese

1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Trattato, la Parte richiesta predispone tutto quanto necessario per la rappresentanza della Parte richiedente in tutti i procedimenti sorti da una domanda di assistenza e comunque rappresenta gli interessi della Parte richiedente.

2. La Parte richiesta sostiene le spese dell'esecuzione della domanda di assistenza con l'esclusione, a carico della Parte richiedente, di:

   a. le spese di viaggio e di soggiorno e ogni altra indennità di una persona che fornisce assistenza in virtù di una domanda ai sensi dell'articolo 14 o 15 del presente Trattato;

   b. spese e onorari di periti e per la traduzione di documenti.

3. Se diviene evidente che l'esecuzione della domanda comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano per definire i termini e le condizioni in cui l'assistenza può essere prestata.

Articolo 23

Compatibilità con altri trattati

L'assistenza e le procedure definite nel presente Trattato non esonerano le Parti dall'ottemperare agli obblighi che per esse sorgono da altri trattati internazionali in materia.

Articolo 24

Composizione delle controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione, applicazione o attuazione del presente Trattato è risolta per via diplomatica qualora le Autorità Centrali non riescano a raggiungere un accordo.

Articolo 25

Ratifica, entrata in vigore, modifiche e cessazione

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica con scambio degli strumenti di ratifica.

2. Il presente Trattato entra in vigore a decorrere dal trentesimo (30°) giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato può essere modificato di comune accordo tra le Parti, e a tal fine si applicano le disposizioni del presente articolo.

4. Ciascuna Parte può far cessare il presente Trattato in ogni momento previa comunicazione scritta per via diplomatica. La cessazione ha effetto a decorrere da sei (6) mesi successivi alla data della comunicazione. Tuttavia, i procedimenti già iniziati prima della comunicazione continuano ad essere regolati dal presente Trattato fino alla loro conclusione.

5. Il presente Trattato si applica alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima della sua entrata in vigore.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato in due originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

FATTO ad Abu Dhabi addì 16 del mese di Settembre 2015.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	**PER IL GOVERNO DELLO STATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI**
Andrea Orlando	**Sultan bin Saeed Al Badi**
Ministro della Giustizia	**Ministro della Giustizia**

TREATY
ON
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES

The Government of the Republic of Italy and the Government of the State of the United Arab Emirates (hereinafter referred to as "The Parties");

Guided by the friendly relations between the Parties;

Desiring to strengthen the close cooperation between the Parties and recognizing the need to facilitate the widest measure of mutual legal assistance in criminal matters by improving the effectiveness of the competent authorities of the Parties in the investigation and prosecution of crimes, and the confiscation of criminal proceeds and resulting proceedings;

Pursuant to the prevailing laws of the respective Parties.

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Scope of assistance

1. The Parties shall, in accordance with the provisions of this Treaty, grant each other assistance in criminal matters.
2. For the purpose of this Treaty, criminal matters mean investigations, prosecutions or proceedings in relation to any offence which at the time of the request for assistance,

falls within the jurisdiction of the competent authorities of the Requesting Party.

3. Assistance may be granted in connection with offences against a law related to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matters.

4. Assistance shall include:

   a. taking evidence or statements from persons, including witnesses, victims, accused persons, defendants in criminal proceedings, experts;

   b. providing information, documents, records and items of evidence, information related to bank accounts and financial institution accounts;

   c. locating or identifying persons or items;

   d. serving documents;

   e. executing requests of search and seizure;

   f. making arrangements for persons in custody or others, to give evidence or assist in criminal investigations, prosecutions, or proceedings in the Requesting Party,

   g. tracing, restraining, forfeiting, confiscating and returning the proceeds and/or instrumentalities of crimes;

   h. information on criminal proceedings, previous convictions and sentences imposed in the Requested Party against citizens of the Requesting Party; and

   i. other assistance deemed necessary by the Requesting Party and consistent with this Treaty as well as the law of the Requested Party.

5. This Treaty applies solely to the provision of mutual assistance between the Parties. The provisions of this Treaty shall not create any right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of any request of assistance.

Article 2

Exchange of Information

The Parties may exchange information concerning the laws in force and the judicial practice in their respective countries related to the implementation of this Treaty.

Article 3

Non-Application

1. This Treaty shall not apply to:

a. the arrest or detention of any person with a view to the extradition of that person;

b. the enforcement in the Requested Party of criminal judgments imposed in the Requesting Party except to the extent permitted by the law of the Requested Party;

c. the transfer of persons in custody to serve sentences; and

d. the transfer of proceedings in criminal matters

2. Nothing in this Treaty entitles any Party to undertake in the territory of the other Party the exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities of that other Party by its national law.

Article 4

Other assistance

This Treaty shall not affect any existing obligations between the Parties, whether pursuant to other agreements, arrangements, or otherwise, nor prevent the Parties from providing assistance to each other pursuant to other agreements, arrangement, or otherwise.

Article 5

Central authority

1. The Central authorities of the Parties shall process requests for mutual legal assistance pursuant to this Treaty.

2. The Central authority for the State of the United Arab Emirates is the Ministry of Justice and for the Republic of Italy is the Ministry of Justice.

3. Either Party may change its Central authority in which case, it shall notify the other Party of the change.

4. Requests for assistance and communications shall be addressed through diplomatic channels, for the purpose of this Treaty.

Article 6

Requests

1. Requests for assistance shall be formally made in writing. In urgent circumstances, the Central authority of the Requested Party may accept the request by facsimile or e-mail, in this case it shall be confirmed within thirty (30) days by a formal request

through diplomatic channels.

2. Requests for assistance shall include:

a. the name of the competent authority conducting the investigation or criminal proceedings to which the request relates;

b. the purpose of the request and the nature of the assistance sought;

c. a description of the nature of the criminal matter and its current status , and a statement setting out a summary of the relevant facts and law, including the maximum penalty for the offence to which the request relates;

d. a description of the evidence, information or other assistance sought;

e. the reasons for and details of any particular procedure or requirement that the Requesting Party wishes to be followed;

f. specification of any time limit within which compliance with the request is desired;

g. any special requirements for confidentiality and the reasons for it;

h. such other information or undertaking as may be under the national law of the Requested Party or otherwise necessary for the proper execution request.

3. Requests for assistance may also, to the extent necessary, contain the following information:

a. the identity, nationality and location of the person or persons who are the subject of the investigation or criminal proceedings;

b. the identity and location of any person from whom evidence is sought;

c. the identity and location of a person to be served, that person's relationship to the criminal proceedings, and the manner in which service is to be made;

d. a description of the manner in which any testimony or statement is to be taken and recorded;

e. a list of questions to be asked of a witness;

f. a description of the documents, records or items of evidence to be produced as well as a description of the appropriate person to be asked to produce them and, to the extent not otherwise provided for, the form in which they should be produced and authenticated

g. a statement as to whether sworn or affirmed evidence or statements are required;

h. a description of the property, asset or article to which the request relates; including

its location;

i. any court order relating to the assistance requested and a statement relating to the finality of that order;

j. the list of the names and capacities of the persons to be authorised to be present at the execution of the request;

k. the location and description of the place to be searched and the indication of the items to be seized or confiscated;

l. information as to the allowances and reimbursements to which is entitled the person who is requested to appear in the Requesting Party for the purpose of taking evidence.

4. All requests and supporting documents shall be accompanied by a translation into the official language of the Requested Party or English language and shall be officially signed and sealed by the relevant authorities.

Article 7

Additional information

If the Requested Party considers that the information contained in the request is not sufficient to enable the request to be dealt with, the Requested Party may request additional information. The Requesting Party shall supply such additional information as the Requested Party considers necessary to enable the request to be fulfilled.

Article 8

Refusal of assistance

1. Assistance shall be refused if:

a. the offence for which it is requested is an offence of a political nature. In the application of the provisions of this Treaty the following offences shall not be considered as political offences:

i. For the State of the United Arab Emirates: assault against the President of the State or his Deputy or Head of the Government or any Member of their families, or any Member of the Supreme Council or any member of his family;

ii. For the Republic of Italy: homicide or any other offence against the

life, physical integrity or freedom of a Head of State or Government or any member of his family;

iii. terrorist offences;

iv. any other offence not considered as a political offence under any international treaty, convention or agreement to which both Parties are parties;

b. the request relates to an offence only under military law;

c. the request relates to the prosecution of a person for an offence in respect of which the person has been finally convicted, acquitted, pardoned or has served the sentence imposed in the Requested Party;

d. are substantial grounds for believing that the request for assistance has been made or the purpose of investigating, prosecuting or punishing a person on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinions, or that the request for assistance will result. in that person being prejudiced for any of those reasons;

e. the provision of the assistance would impair the sovereignty, security, public order or essential interests of the Requested Party.

2. The Requested Party may refuse assistance if:

a. The act or omission alleged to constitute the offence to which the request relates, would not, if they had taken place within the jurisdiction of the Requested party, have constituted an offence;

b. The request relates to an offence, which is subject to investigation or proceeding, or a final judgment has been rendered in respect of that offence, in the requested Party under its own jurisdiction;

c. The execution of the request would be contrary to the national law of the Requested Party.

3. Assistance may not be refused solely on the ground of secrecy of banks and similar financial institutions or that the offence is also considered to involve fiscal matters.

4. Before refusing a request, the Requested Party shall consider whether assistance may be granted subject to certain conditions.

5. If the Requesting Party accepts assistance subject to the terms and conditions required under paragraph 4 of this Article, it shall comply with such terms and conditions.

6. If the Requested Party refuses assistance, it shall promptly inform the Requesting Party of the grounds of refusal.

Article 9

Execution of requests

1. Requests for assistance shall be executed promptly by the competent authorities of the Requested Party in accordance with the law of that Party and, to the extent that law permits, in the manner requested by the Requesting Party.
2. Provided it is not contrary to its domestic law, the Requested Party may authorize the persons specified in the request for legal assistance to be present to the execution of the same. To this end, the Requested Party shall promptly inform the Requesting Party on the date and place of execution of the request for assistance. The persons who have been authorized may request the competent authority of the Requested Party to consider the possibility to submit specific questions referred to the assistance procedures.
3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of circumstances, when they become known to the Requested Party, which are likely to cause a significant delay in the execution of the request.
4. The Requested Party may postpone the execution of the request if its immediate execution would interfere with any ongoing criminal matters in the Requested Party. The Requested Party may also postpone the delivery of documents if such documents are required for civil proceedings in that Party, in which case the Requested Party shall, upon request, provide certified copies of documents.
5. Before postponing the execution of a request, the Requested Party shall consider whether assistance may be granted subject to certain conditions.
6. If the Requested Party postpones assistance, it shall promptly inform the Requesting Party of the grounds of postponement.

Article 10

Return of material to the requested party

When required by the Requested Party, the Requesting Party shall return material provided under this Treaty when it is no longer needed for the criminal matter to which the request relates.

Article 11

Confidentiality and limitation on use

1. The Requested Party shall use its best efforts to keep confidential a request for assistance, the contents of the request and its supporting documentation, and any action taken pursuant to the request. If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting Party before executing the request, and the Requesting Party shall advise whether it nevertheless wishes the request to be executed.

2. The Requesting Party shall use its best efforts to keep confidential the information and evidence provided by the Requested Party, except to the extent that the evidence and information is needed for the criminal matters to which the request relates and where otherwise authorized by the Requested Party.

3. The Requesting Party shall use its best efforts to ensure that the information or evidence is protected against loss, unauthorized access, modification, disclosure or misuse.

4. The Requesting Party shall provide assurances that it will not use the information or evidence obtained, or anything derived therefrom, for purposes other than those stated in a request without the prior consent of the Requested Party.

Article 12

Service of documents

1. The Requested Party shall, to the extent its law permits, carry out requests for the service of documents in respect of a criminal matter.

2. A request for service of summons requiring the appearance of persons, including witnesses, victims, accused persons, defendants in criminal proceedings, experts, in the Requesting Party shall be made to the Requested Party within a reasonable time before the scheduled appearance.

3. The Requested Party, after having effected service, shall provide the Requesting Party with an attestation of proof of service bearing the signature or stamp of the Authority that effected service, and indicating the date, time, place and modalities of delivery, as well as the person to which the documents have been delivered. If service is not affected, the Requested Party shall inform promptly the Requesting Party and communicate the reasons of failure to serve.

4. A person who fails to comply with any process served on him or her shall not thereby be liable to any penalty or coercive measure pursuant to the law of the

Requesting Party or the Requested Party.

Article 13

Taking of evidence or statements from persons

1. The Requested Party, in compliance with its domestic law, shall take statements from witnesses, victims, suspects and defendants, experts, or other persons, and shall also obtain records, documents and any other evidence indicated in the request for legal assistance, and shall transmit them to the Requesting Party.
2. A person from whom evidence is to be taken/to be heard/to be questioned in the Requested Party- pursuant to a request under this Article may decline to give evidence or statements where the law of the Requested Party or that of the Requesting Party so provides.
3. If any person in the Requested Party claims that there is a right or obligation to decline to give evidence under the law of the Requesting Party, the Requesting Party shall, upon request, provide a certificate to the Requested Party as to the existence of that right. In the absence of evidence to the contrary, the certificate shall be sufficient evidence of the matters stated in it.
4. For the purposes of this Article, the taking of evidence includes the production of documents or other material.

Article 14

Making arrangements for Persons in custody to give evidence or assistance

1. When videoconference is not possible, a person in custody in the Requested Party may, at the request of the Requesting party, be temporarily transferred to that Party to give evidence or to assist in criminal proceedings in that Party.
2. The Requested Party shall transfer a person in custody to the Requesting Party only if:
   a. the person freely consent to the transfer;
   b. the Requesting Party agrees to comply with any conditions specified by the Requested Party relating to the custody or security of the person to be transferred;
   c. it does not interfere with investigations or criminal prosecutions that are being carried out in the Requested Party, in which said person has to take part.
3. Where the Requested Party advises the Requesting Party that the transferred person is no longer required to be held in custody, that person shall be released and be

treated as a person present in the Requesting Party pursuant to a request seeking that person's attendance.

4. The Requesting Party shall return the person transferred in custody to the Requested Party within thirty (30) days, from the date of the said person's presence in the Requesting Party, or any other period of time as may be agreed on by the Parties.

5. A person in custody who is transferred shall receive credit for service of the sentence imposed in the Requested Party for the time spent in custody in the Requesting Party.

6. A person in custody who does not consent to give evidence or to assist in criminal proceedings in the Requesting Party shall not by reason thereof, be liable to any penalty or coercive measure pursuant to the law of the Requesting Party or the Requested Party.

Article 15

Availability of other persons to give evidence or assistance

1. The Requesting Party may request the assistance of the Requested Party in inviting a person, not being a person to whom Article 14 of this Treaty applies, to give evidence or provide assistance in the Requesting Party. The Requesting Party shall undertake to make satisfactory arrangements for the safety of such person.

2. The Requested Party shall invite the person and promptly inform the Requesting Party of the person's response. If the person consents, the Requested Party shall take all necessary steps to facilitate the request.

3. A person who does not consent to give evidence or to provide assistance under this Article shall not by reason thereof be liable to any penalty or coercive measure pursuant to the law of the Requesting Party or the Requested Party.

Article 16

Video conference

For the purpose of this Treaty, the Parties may agree for the use of live video or all live television links or other appropriate communication facilities in accordance with the laws and procedures of both Parties if it is expedient and in the interests of justice.

Article 17

Transit of persons in custody

1. A Party may, subject to its national laws, authorize the transit through its territory of a person in custody whose appearance has been requested by the other Party requesting for such transit.
2. The Party where the transit takes place shall, subject to its national laws, have the authority and obligation to make the necessary arrangements for keeping the person in custody during transit.

Article 18

Rule of speciality

1. Subject to paragraph 2 of this article, where a person is in the Requesting Party pursuant to a request made under Articles 14 and 15 of this Treaty:
   a. the person cannot be detained, prosecuted or restricted in his personal liberty in the Requesting Party for any criminal offence which preceded his or her departure from the Requested Party;
   b. the person shall not, without his or her consent-, be required to give evidence in any criminal proceedings or to assist in any criminal investigation other than the criminal matter to which the request relates.
2. Paragraph 1 of this Article ceases to apply if that person, being free to leave, has not left the Requesting Party within a period of thirty (30) days after he or she has been officially notified that his or her presence is no longer required or, having left, has returned.
3. A person who consents to give evidence pursuant to Articles 14 or 15 of this Treaty shall not be subject to prosecution based on his or her testimony, except for perjury or contempt of court.

Article 19

Provision of publicly available documents and other records

1. The Requested Party shall, upon request, provide the Requesting party with copies of publicly available documents or records.
2. The Requested Party may, upon request, subject to its national law, provide the Requesting Party with copies of any documents or records in the possession of

government departments and agencies that are not publicly available.

Article 20

Search and seizure

1. The Requested Party shall, to the extent its national law permits, carry out requests made in respect of a criminal matter in the Requesting Party for search and seizure.
2. The relevant authority of the Requested Party that had executed a request for search and seizure shall provide such information in the form as may be required by the Requesting Party.
3. The Requested Party shall provide such information as may be required by the Requesting Party concerning the result of any search, the place and circumstances of seizure and the subsequent custody of the material seized.
4. The Requesting Party shall observe any conditions required by the Requested Party in relation to any seized material which is delivered to the Requesting Party.

Article 21

Proceeds and instrumentalities of crimes

1. The Requested Party shall, upon request, endeavor to ascertain whether any proceeds and/or instrumentalities of crimes are located within its jurisdiction and shall notify the Requesting Party of the results of its inquiries. In making the request, the Requesting Party shall notify the Requested Party of the basis of its belief that such proceeds and/or instrumentalities of crimes may be located in the latter's jurisdiction.
2. Where, pursuant to paragraph 1 of this Article, suspected proceeds and/or instrumentalities of crimes are found, the Requested Party shall take such measures as are permitted by its law to prevent any dealing in, transfer or disposal of, those suspected proceeds and/or instrumentalities of crimes, pending a final determination in respect of those proceeds by a court of the Requesting Party.
3. The Requested Party shall, to the extent its law permits, give effect to a final order forfeiting or confiscating the proceeds and/ or instrumentalities of crimes made by a court of the Requesting Party.
4. In the application of this Article, the rights of bona fide third party shall be respected under the law of the Requested Party. Where there is a claim from a third party, the Requested Party shall represent the interests of the Requesting

Party in seeking to retain the proceeds and/or instrumentalities of crimes until a final determination by a competent court in the Requesting Party.

5. The Requested Party shall return the proceeds and/or instrumentalities of crimes referred to in paragraph 3 of this Article, or the value of the proceeds and/or instrumentalities, to the Requesting Party, to the extent permitted by its national laws and upon such terms as it deems appropriate.

6. For the purpose of this Article proceeds mean any funds derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of criminal offence.

Article 22

Expenses

1. Unless otherwise provided in this Treaty, the Requested Party shall make all necessary arrangements for the representation of the Requesting Party in all proceedings arising out of a request for assistance and shall otherwise represent the interests of the Requesting Party.

2. The Requested Party shall meet the cost of fulfilling the request for assistance except that the Requesting Party shall bear:

   a. the travel and accommodation expenses and any other allowances of a person who provides assistance pursuant to a request under Article 14 or 15 of this Treaty;

   b. fees and expenses of experts and the translation of documents.

3. If it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the assistance can be provided.

Article 23

Compatibility with other treaties

Assistance and procedures set forth in this Treaty shall not exempt either Party from its obligations arising out from other international treaties applicable.

Article 24

Settlement of disputes

Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Treaty

shall be resolved through diplomatic channels if the Central authorities are unable to reach agreement.

Article 25

Ratification, entry into force, amendment and termination

1. This Treaty is subject to ratification, the instruments of ratification shall be exchanged.
2. This Treaty shall enter into force on the thirtieth (30) day after the date of the exchange of the instruments of ratification.
3. This Treaty may be amended by mutual consent of the Parties and the provisions of this Article shall be applied thereof.
4. Either Party may terminate this Treaty by notice in writing through diplomatic channels at any time. Termination shall take effect six (6) months after the date on which the notice is given. However, proceedings already commenced before notification shall continue to be governed by this Treaty until conclusion therein.
5. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if the relevant offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty in two original texts, in the Italian Arabic and English languages, all texts being equally authentic. If there is any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

DONE at Abu Dhabi this 16th day of September 2015.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES
Andrea Orlando	Sultan bin Saeed Al Badi
Minister of Justice	Minister of Justice

€ 4,40